

VADEMECUM RICHIESTA-RILASCIO DELLA FORMULA ESECUTIVA

- 1) Il procuratore costituito, o nuovo procuratore (munito di apposita procura, da depositare nell'istanza di visibilità del fascicolo), dovrà, all'interno del processo civile telematico, formulare "ISTANZA GENERICA", nella quale indicare, tra le "note per la Cancelleria", la dicitura "RICHIESTA COPIA ESECUTIVA".
- 2) Viste le indicazioni fornite dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia in data 4.2.2021, e limitatamente alla vigenza del predetto art. 23 comma 9 bis (atteso che l'efficacia di tale norma è, allo stato, limitata alla durata del periodo emergenziale), **non dovranno essere versati i diritti di cancelleria.** Ogni ulteriore valutazione è riservata al termine del periodo emergenziale, o in conseguenza di nuovo intervento normativo sul punto.
- 3) Il presente ordine di servizio è limitato al rilascio delle formule esecutive relative ai titoli nativi digitali oppure a quelli nativi analogici, per i quali la cancelleria abbia già provveduto (al momento di deposito dell'istanza) alla scansione del medesimo sul PCT. **Quanto, invece, ai restanti atti, il rilascio avverrà secondo le modalità cd. tradizionali cartacee.**
- 4) Per la richiesta di formula esecutiva per un decreto ingiuntivo non dichiarato *ab origine* provvisoriamente esecutivo, fermo restando quanto stabilito in merito alle modalità di inoltro della richiesta, l'avvocato, provvederà ad allegare alla propria istanza di copia in forma esecutiva, altresì, il ricorso originario, il decreto e la relata di notifica;
- 5) Il personale amministrativo designato verificherà la regolarità dell'istanza e la completezza della documentazione posta a sostegno, ed in caso positivo depositerà nel fascicolo telematico la formula esecutiva, apponendovi la propria firma digitale (cfr. Allegato 3).
- 6) **Le istanze dovranno essere evase entro 5 giorni lavorativi,** salvo particolari e comprovate esigenze dell'ufficio di cancelleria;

- 7) La copia estratta e munita dell'attestazione di conformità e della dichiarazione di cui sopra, potrà essere presentata direttamente all'Ufficio NEP – senza ulteriori passaggi presso gli uffici di cancelleria: detto Ufficio, verificata la regolarità del titolo esecutivo e della copia prodotta dall'Avvocato, procederà all'attività di sua competenza.
- 8) Permane, in ogni caso, il divieto di spedire alla stessa parte altra copia in forma esecutiva e il conseguente obbligo di richiedere, ove ne ricorrano i presupposti, ulteriori copie secondo le modalità di cui all'art. 476, co.2, c.p.c;
- 9) Nel caso in cui l'Avvocato, nel procedere ad azioni esecutive al di fuori del territorio di competenza dell'UNEP di Nola, dovesse incontrare il diniego degli Uffici preposti, potrà presentare ai sensi dell'art. 476 2° comma c.p.c. istanza al Presidente del Tribunale, il quale provvederà ad evadere la stessa.